

# Giudici e Corte costituzionale

Lezione VIII

*Prof. Antonio Gusmai - Dott. Franco Sicuro*

# Giudici, magistrati, giurisdizione

I giudici sono gli organi dello Stato il cui compito è decidere liti interpretando e applicando il diritto. Le decisioni di questi organi sono sentenze.

I giudici esercitano la **funzione giurisdizionale**.

Si tratta di un potere diffuso, cioè un potere composto da tanti giudici nessuno dei quali è superiore agli altri. Ciascun singolo giudice detiene tutto intero il potere giudiziario, ovviamente nell'ambito della causa rimessa alla sua decisione.

# Magistrature ordinarie e speciali

L'art. 102 Cost. stabilisce che «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario» e che «non possono essere istituiti giudici speciali».

La Costituzione prevede però alcune magistrature speciali, pur restando fermo il divieto di istituire nuovi giudici speciali rispetto a quelli espressamente riconosciuti dalla stessa Costituzione. In ogni caso possono essere sempre istituite «sezioni specializzate» all'interno della magistratura ordinaria (ad es., il tribunale minorile all'interno della magistratura ordinaria penale).

Nella giurisdizione ordinaria rientra: 1) la giurisdizione civile; 2) la giurisdizione penale. Nell'ambito della giurisdizione speciale rientra, invece: 1) la giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato); 2) la giurisdizione contabile (Corte dei conti); 3) la giurisdizione militare (in tempo di guerra giudica anche sui reati dei civili); 4) la giurisdizione tributaria (Commissioni tributarie).

## **La soggezione del giudice alla legge, ma anche e soprattutto alla Costituzione**

L'art. 101, comma 2, Cost., stabilisce che «i giudici sono soggetti solo alla legge».

Ciò significa che i magistrati non prendono ordini e direttive da altri poteri (specie dall'Esecutivo), ma non che non debbano decidere rispettando la Costituzione: anzi, quando interpretano la legge per risolvere un caso, devono sentirsi vincolati al rispetto della Costituzione, prima ancora che a quello della stessa legge (in tal modo, i giudici garantiscono un costante rinnovamento dell'ordinamento giuridico, anche alla luce del mutato contesto sociale).

In tal senso, la disposizione costituzionale di cui all'art. 101 Cost. dovrebbe arricchirsi di un significato nuovo.

# L'indipendenza della Magistratura

Sul piano costituzionale, distinguiamo due tipi di “indipendenza”:

1) l'«**indipendenza esterna**», ossia l'autonomia e l'indipendenza della magistratura nel suo complesso, nei confronti delle pressioni che possono venire dagli altri poteri dello Stato (art. 104 Cost.): a garanzia di questa indipendenza, i Costituenti hanno previsto un **organo di autogoverno della magistratura**, il **Consiglio Superiore della magistratura (CSM)**, che adotta gli atti che riguardano lo *status* di magistrato (promozioni, assegnazioni a diverse sedi, sanzioni, etc.);

2) l'«**indipendenza interna**», ossia la personale indipendenza di ciascun magistrato entro la struttura complessiva dello stesso ordine giudiziario. A garanzia di questa forma di indipendenza intervengono alcuni principi costituzionali: **l'assunzione per pubblico concorso**, **l'inaMOVibilità del giudice** e **l'assenza di gerarchie interne**.

# I caratteri costituzionali della giurisdizione

Esistono alcuni principi costituzionali generali validi in ogni caso in cui vi sia esercizio della giurisdizione:

- I) Il principio del giudice naturale precostituito per legge;
- II) l'imparzialità del giudice;
- III) il diritto alla giustizia e quello alla difesa;
- IV) l'obbligo di motivazione e l'appellabilità delle decisioni
- V) la regola del giudicato.

# La giustizia costituzionale

**La nostra Costituzione è rigida.** Essa deve essere rispettata da tutti, anche dal Parlamento che fa le leggi. Tuttavia, **le maggioranze parlamentari potrebbero violarla**, tutte le volte che esistesse un interesse politico ad agire incostituzionalmente.

**È necessario, quindi, un apposito organo di garanzia contro le sue (sempre possibili violazioni).** Questo organo è la **Corte costituzionale**. Le norme principali in materia sono contenute negli artt. 134-137 della Costituzione, e in due leggi, la legge costituzionale n. 1 del 1948 e la legge ordinaria n. 87 del 1953.

**La giustizia costituzionale rappresenta il completamento dello Stato di diritto** affermatosi in epoca liberale: anche il legislatore è sottoposto a una legge, la legge suprema che è la Costituzione.

# Composizione della Corte

La Corte costituzionale è composta da **15 giudici: 5 sono nominati dal P.d.R., 5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere con elezione a maggioranza qualificata** (dei 2/3 e, dopo la terza votazione, dei 3/5 dei componenti l'Assemblea); i restanti **5 sono eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative** (tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti).

I giudici **sono scelti tra giuristi**, cioè tra **magistrati**, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori; **avvocati** con più di vent'anni di esercizio della professione forense; **professori ordinari** di università in materie giuridiche.

I giudici **durano in carica 9 anni**, e non possono essere rieletti o rinominati.

# Le competenze della Corte

Le competenze della Consulta sono stabilite dall'art. 134 Cost. e, per quel che riguarda l'ultima dell'elenco che segue, dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

La Corte costituzionale è

**1) giudice delle leggi**, nelle controversie relative alla legittimità costituzionale delle **sole fonti primarie**: le leggi e gli atti aventi forza di legge (d.lgs. e d.l.) dello Stato; le leggi della Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; gli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria (art. 123, comma 2, Cost.);

**2) giudice dei conflitti costituzionali**, tra i **poteri dello Stato** e tra lo **Stato e le Regioni** e tra le **Regioni**;

**3) giudice penale**, nel caso di accuse promosse contro il **P.d.R.**;

**4) giudice dell'ammissibilità del referendum abrogativo** richiesto secondo l'art. 75 Cost.

# 1. Il giudizio di costituzionalità delle leggi

Il nostro sistema di controllo della costituzionalità sulle leggi è accentrato e a posteriori. «**Accentrato**» significa che tale controllo spetta in maniera esclusiva a un organo *ad hoc* - la Corte costituzionale - e che solo a questo è dato di dichiarare l'incostituzionalità delle leggi. «**A posteriori**» (o «**successivo**») significa che il giudizio della Consulta si svolge sulla legge già entrata in vigore.

**La questione di costituzionalità può essere sollevata mediante due diverse tipologie di procedimenti:**

**A) l'uno indiretto o incidentale (si verifica un “incidente” nel corso di un giudizio dinanzi ad un giudice - detto giudice *a quo*; è impossibile l'interpretazione conforme a Costituzione della norma da applicare per risolvere il caso; la questione deve essere rilevante e non manifestamente infondata; se tali condizioni ricorrono nel caso di specie, il giudice *a quo* sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte costituzionale);**

**B) l'altro diretto o principale (coinvolge soggetti aventi potestà legislativa ed è diretto a **salvaguardare la loro sfera di competenza - artt. 117 e 127 Cost.**).**

La Corte costituzionale deciderà o con **ordinanza** (non entra nel merito della questione, che sarà dunque infondata o inammissibile) o con **sentenza** (di accoglimento (la legge dichiarata incostituzionale perderà di validità e verrà espunta dall'ordinamento giuridico), di rigetto, interpretativa o manipolativa).

## 2. I conflitti costituzionali

Il compito della Corte, nell'esercizio di questa competenza, è quello di **garantire la corretta suddivisione delle competenze** tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni.

I conflitti costituzionali **sono di due tipi:**

- 1) i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;**
- 2) i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni,** estesi alle Province di Trento e Bolzano.

### 3. Il giudizio penale costituzionale

L'art. 134 Cost. prevede, tra le competenze della Corte costituzionale, **il giudizio sulle accuse promosse contro il P.d.R.**, quando è posto in «stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri» (art. 90 Cost.), per «**alto tradimento e attentato alla Costituzione**».

La Consulta, qui, opera come **giudice penale costituzionale**, **integrata da 16 giudici estratti a sorte** da un elenco compilato dal Parlamento **ogni nove anni** e comprendente cittadini che hanno i requisiti per essere eletti senatori (si tratta di una specie di giuria popolare che affianca i giudici costituzionali ordinari).

## 4. Il controllo sull'ammissibilità del referendum abrogativo

L'**art. 75, comma 2, Cost.** esclude la possibilità di abrogare con referendum leggi in determinate materie (leggi di amnistia e indulto, leggi tributarie, leggi di bilancio, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali). La **l. cost. n. 1 del 1953** ha attribuito alla Consulta, in aggiunta alle competenze elencate nell'art. 134 Cost., il compito di far valere questo divieto, attraverso il **giudizio sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo**.

Si tratta di un **controllo preventivo** rispetto allo svolgimento del referendum, che **segue il giudizio di legittimità dell'iniziativa referendaria dal punto di vista della sua regolarità, svolto dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione** (controllo della regolarità delle firme raccolte, raggiungimento del numero richiesto, etc.).

# BUON PERCORSO UNIVERSITARIO

*“L’istruzione è ciò che rimane quando uno si dimentica tutto ciò che ha imparato a scuola”  
(Albert Einstein)*